## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

27.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1981

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

PAG.

315

315

IND	ICE	

La seduta comincia alle 9,50.

SALVI: Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n 735, concernente il riconosci-

LUSSIGNOLI . . . . . . . . .

Menziani, Relatore . . . .

mento del servizio prestato dai me-

dici italiani negli ospedali all'estero

ne e rinvio):

CARLONI ANDREUCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (Approvato dal Senato) (2114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari », già approvato dal Senato nella seduta del 13 novembre 1980.

ANSELMI, Relatore. Signor presidente, colleghi, la pausa che si è verificata nella discussione del disegno di legge n. 2114, è servita a riconsiderare la formulazione di alcuni articoli anche in relazione alle osservazioni della IV Commissione giustizia. Dopo aver avuto dei contatti informali con il relatore al parere di tale Commissione, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti agli articoli 3, 4 e 5, nel testo approvato dalla Commissione in linea di principio nella seduta del 5 marzo ultimo scorso, perché essi, ove approvati in linea di principio, siano inviati alla IV Commissione giustizia al fine di ottenere da quest'ultima un parere favorevole.

All'articolo 3 propongo di sostituire la parola « dispone » dopo « quale autorità sanitaria locale », con le parole « può disporre »; all'articolo 4 propongo di sostituire le parole « dell'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza » con le seguenti: « del sindaco ».

La formulazione dell'articolo 5 è quella che ha richiesto il maggiore impegno, soprattutto dopo la particolareggiata relazione tecnico-scientifica che il sottosegretario onorevole Orsini ha svolto nella seduta precedente. Anche a seguito dei contatti informali che erano stati auspicati dalla Commissione, è stato formulato il seguente nuovo testo dell'articolo 5: « Se nell'alimento la presenza di microorganismi patogeni è tale da rendere nocivo l'alimento stesso, o se sussistono altre condizioni che lo rendano alterato, si applicano gli articoli 5 lettera d), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, previa osservanza della procedura dell'articolo 1 della stessa legge».

In sostanza in tale articolo si è voluto, anche in relazione alle preoccupazioni espresse in tal senso da varie parti, ribadire che, laddove le cariche microbiche rendano nocivo l'alimento oppure si determinino condizioni che rendano alterato quest'ultimo, si applica integralmente la legge n. 283.

Con questa formulazione riteniamo di aver raggiunto i due obiettivi che stanno alla base del provvedimento in esame: quello di non depenalizzare la violazione delle norme poste a tutela della salute del cittadino (attraverso la garanzia della buona conservazione degli alimenti), e quello di distinguere attraverso le procedure previste nell'articolato – le sostanze contenenti una carica microbica tale da rendere nocivi gli alimenti alterandone la qualità.

Ripeto che alla nuova formulazione si è giunti dopo aver preso contatto con la Commissione giustizia, e dopo aver attentamente preso in considerazione le osservazioni ed i dati di carattere scientifico fornitici dal sottosegretario Orsini nel corso della precedente seduta della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Preavverto i colleghi che gli emendamenti presentati dalla onorevole Anselmi all'articolato approvato dalla nostra Commissione nella seduta dello scorso 5 marzo, saranno posti in votazione in linea di principio, per poi essere inviati alle Commissioni I e IV per il prescritto parere.

Dò lettura dell'articolo 1 del provvedimento, nel testo già approvato in linea di principio nella seduta del 5 marzo ultimo scorso:

#### ART. 1.

Per carica microbica di un alimento si intendono i valori numerici dei microrganismi non patogeni che sono in esso presenti, con la contemporanea assenza, riferita a determinate quantità di sostanze alimentari, di microrganismi patogeni, in modo che l'alimento non risulti alterato o comunque nocivo.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentiti gli organismi tecnici e consultivi competenti, fissa per le sostanze alimentari di maggiore significato igienico-sanitario quali il latte e i suoi derivati, i prodotti di uovo, i gelati, i prodotti carnei, ed i prodotti ittici, i limiti massimi ammissibili per i valori di cui al precedente comma da valere per i controlli nelle fasi di produzione e di distribuzione.

Lo pongo in votazione, per la sua definitiva approvazione.

(E approvato).

viii legislatura — quattordicesima commissione — seduta del 15 aprile 1981

Dò lettura dell'articolo 2 del provvedimento, nel testo già approvato in linea di principio nella seduta del 5 marzo 1981:

#### ART. 2.

Quando nella fase di produzione dalle analisi di un prodotto alimentare le condizioni di cui all'articolo precedente non risultino rispettate e non ricorra l'ipotesi di alterazione o di nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera d) della legge 30 aprile 1962, n. 283, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, dispone nei confronti del produttore, oltre al sequestro cautelativo della partita alla quale appartiene l'alimento, anche altri tre prelevamenti di campioni, da effettuare in tempi successivi nel termine massimo di 20 giorni, per ulteriori analisi.

Qualora anche da una sola di tali analisi risultino superati i limiti anzidetti, l'autorità sanitaria di cui al comma precedente dispone immediata ispezione tecnica all'esito della quale impone, con ordinanza, gli adempimenti volti ad eliminare le cause del fenomeno, fissando un termine per la loro esecuzione, ed applica a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da lire 100.000 a un milione, secondo gli articoli 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

L'autorità medesima può ordinare la sospensione temporanea della produzione e della vendita dell'alimento fino all'esecuzione degli adempimenti prescritti.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al secondo comma del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Lo pongo in votazione, per la sua definitiva approvazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Quando, nella fase di distribuzione, dall'analisi microbiologica di un prodotto alimentare i limiti di tolleranza di cui al secondo comma dell'articolo 1 risultano superati, e non ricorra l'ipotesi di alterazione e nocività dell'alimento di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, dispone nei confronti dell'esercente, oltre al sequestro cautelativo della partita o della frazione di partita cui appartiene l'alimento, anche le seguenti misure:

- a) effettuazione di un ulteriore prelievo di campioni della stessa partita o frazione di partita da sottoporre ad un ulteriore accertamento microbiologico;
- b) l'effettuazione di prelievi presso lo stabilimento dove è stato prodotto lo alimento sequestrato per il controllo microbiologico secondo i criteri previsti nel precedente articolo 2;
- c) ispezioni tecnico-sanitarie dell'esercizio di vendita per l'accertamento dei requisiti previsti da norme legislative e regolamentari, avvalendosi dei servizi delle unità sanitarie locali.

Nel caso in cui l'innalzamento delle cariche microbiche sia da imputarsi alla mancanza dei requisiti di cui al precedente comma, lettera c) il sindaco dispone l'immediata chiusura dell'esercizio e impone con ordinanza l'eliminazione delle cause del fenomeno. L'ordinanza è revocata, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti suddetti. Nei confronti del titolare dell'esercizio si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.

Le stessa sanzione si applica nel caso che l'aumento dei limiti di tolleranza di carica microbica sia dovuta a inadeguate conservazione o protezione dell'alimento da parte dell'esercente.

Il trasgressore dell'ordinanza di cui al secondo comma del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Il relatore, onorevole Anselmi, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « quale autorità sanitaria locale », sostituire la parola: « dispone », con le parole: « può disporre ». CICCIOMESSERE. Ricordo ai colleghi che la Commissione giustizia ha ribadito la necessità di non consentire alcuna depenalizzazione per quanto riguarda questa materia.

Il significato del parere espresso dalla Commissione giustizia è proprio questo, e non capisco come il relatore lo abbia potuto mettere in relazione con le modifiche che intende apportare all'articolato, che sono tali da allargare l'ambito della depenalizzazione, particolarmente attraverso la nuova formulazione dell'articolo 5.

Mi dichiaro, pertanto, decisamente contrario alla nuova impostazione data all'articolato, ed auspico che i gruppi che sono in condizione di farlo chiedano la rimessione in aula del disegno di legge perché ritengo che, nella sua attuale formulazione, esso sia incompatibile con i princìpi stabiliti, nella stessa materia, da altri provvedimenti.

PASTORE. Ritengo che, quello che stiamo facendo, rappresenti veramente l'ultimo tentativo possibile per giungere, in questa Commissione, ad una soluzione concordata ed unitaria; per questo abbiamo collaborato alla definitiva stesura del testo nei cui confronti, però, debbo con assoluta lealtà ed onestà dire che nutro qualche dubbio per quanto riguarda la possibilità che la Commissione giustizia esprima un parere favorevole. Non mi pare, infatti, che tutte le condizioni poste, a suo tempo, dalla Commissione giustizia siano state recepite, né nel testo precedente, né nell'ultima versione dell'articolato.

Il gruppo comunista è tuttavia d'accordo per fare quest'ultimo tentativo, ribadendo però quanto ho già avuto modo di dire nella precedente seduta della Commissione: se il parere della Commissione giustizia continuerà ad essere contrario, saremo costretti a chiedere la rimessione in aula del provvedimento ai sensi dell'articolo 92 del regolamento.

È questa la posizione, assolutamente chiara e leale, del gruppo comunista.

RAUTI. Concordo con il relatore sulla opportunità di chiedere il parere della

Commissione giustizia sulla nuova formulazione dell'articolato, però dubito che tale parere possa essere favorevole, perché non mi pare siano state sufficientemente recepite le condizioni originariamente poste dalla Commissione giustizia stessa.

Mi riservo, pertanto, di tornare sul provvedimento nel suo complesso, dopo che la IV Commissione avrà precisato il suo orientamento.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Per quanto riguarda la ventilata possibilità di rimessione all'Assemblea del provvedimento, il Governo non si pronuncia per il momento, riservandosi di prendere una posizione in merito qualora l'ipotesi si verificasse. Ad ogni giorno il suo problema.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'articolato presentata dal relatore (che ringrazio per il prezioso lavoro svolto), il Governo è d'accordo, dal momento che è stato tenuto conto delle valutazioni emerse nel corso della seduta precedentemente dedicata dalla Commissione allo stesso argomento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento all'articolo 3 proposto dal relatore.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 3 è, pertanto, sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

# ART. 4.

Salva l'applicazione dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, le partite sequestrate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 possono, con motivato provvedimento dell'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza, essere destinate all'alimentazione umana, previa esecuzione di operazioni di risanamento, connesse anche a trasformazioni

industriali, che ne assicurino, previo adeguato controllo, la qualità igienica.

Qualora non risultino applicabili le operazioni di risanamento di cui al precedente comma, la stessa autorità può consentire l'utilizzazione delle partite medesime per l'alimentazione zootecnica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « dell'autorità sanitaria competente per territorio preposta alla vigilanza », con le seguenti: « del sindaco ».

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 4 è, pertanto, sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Se nell'alimento sono presenti microorganismi patogeni o se sussistono altre condizioni tali da renderlo alterato o nocivo, si applicano gli articoli 5, lettera d) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, previa osservanza della procedura prevista dall'articolo 1 della stessa legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

### ART. 5.

Se nell'alimento la presenza di microorganismi patogeni è tale da rendere nocivo l'alimento stesso, o se sussistono altre condizioni che lo rendano alterato, si applicano gli articoli 5, lettera d), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, previa osservanza della procedura dell'articolo 1 della stessa legge.

RAUTI. Debbo rivolgere una richiesta di chiarimenti al relatore. La nuova formulazione dell'articolo 5 attiene ad uno

dei nodi del problema e quindi ha una incidenza maggiore di quella dell'emendamento tendente a sostituire le parole « dispone » con le altre « può disporre ». Il problema infatti riguarda una grossa fascia di produzione artigianale. A mio avviso sarebbe opportuno far discendere il concetto di nocività da quello di alterazione. La formulazione proposta, a causa soprattutto della congiunzione disgiuntiva « o » prima delle parole « se sussistono », significa che possono verificarsi alterazioni di notevole gravità, che non rendono, però, nocivo il prodotto. È a mio avviso opportuno far coincidere i due concetti al fine di evitare interpretazioni difformi.

CICCIOMESSERE. Io sono contrario a questa ulteriore estensione della depenalizzazione, proposta dal collega. Credo infatti che debbano permanere distinti i due concetti di alterazione e di nocività; ritengo estensivo perfino l'emendamento proposto dal relatore.

ANSELMI, Relatore. Osservo che la materia è molto delicata e deve essere trattata da tecnici e da operatori scientifici ad alto livello, come è stato dimostrato dall'intervento svolto nella precedente seduta dal sottosegretario onorevole Orsini. Nella stesura legislativa, infatti, occorre aver presente tutta una varietà di situazioni che possono verificarsi, al fine di evitare la penalizzazione di fatti che non rendono nocivi gli alimenti e di permettere invece la produzione e la vendita di alimenti che possono essere pericolosi. C'è tutta una gamma di processi diversi che possono avvenire nel passaggio da una sostanza all'altra, a seconda delle condizioni esterne; alcune sostanze, poi, possono essere recuperate senza che esse siano nocive per l'uomo e, comunque, possono essere utilizzate per l'alimentazione degli animali. La descrizione della situazione dal punto di vista giuridico è estremamente difficile, per non dire impossibile, anche di fronte a tecniche di produzione o di conservazione che variano continuamente.

Vorrei che l'onorevole Cicciomesserefosse convinto del fatto che nessuno vuole consentire la produzione o la vendita di prodotti che, di per sé o per alterazioni che possano intervenire, siano nocivi.

Credo che l'articolo debba essere approvato nella formulazione che ho proposto, altrimenti si rischia di escludere situazioni che ci sono state indicate dagli esperti e che debbono essere contemplate, come nel caso dell'alterazione. Abbiamo tentato con tale formulazione di distinguere chiaramente ciò che è patogeno, ciò che è pericoloso, da ciò che non lo è, a causa di situazioni che possono sussistere fin dalla produzione o che possono intervenire in relazione a conservazione non idonea, cambiamenti di temperatura o altre circostanze. Nel provvedimento in discussione sono stati determinati i criteri in base ai quali l'autorità sanitaria possa intervenire, distruggendo il prodotto o obbligando ad una ulteriore lavorazione quando esso non debba essere distrutto o possa essere nuovamente immesso nel mercato per essere destinato all'alimentazione umana o a quella animale.

Attraverso la collaborazione di tutti i colleghi, che hanno manifestato le medesime preoccupazioni, è stato possibile definire un testo che non contrasta con i dati della scienza e con lo spirito di tutela della salute da cui è scaturita la legge n. 283, che non deve essere certo abrogata, bensì deve essere applicata tenendo appunto conto dei dati della scienza.

ORSINI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei ricordare che i concetti di nocività e di alterazione non sono sovrapponibili, poiché sono diversi giuridicamente e concettualmente. Vi sono alcune situazioni, infatti, in cui alterazione e nocività coincidono, altre nelle quali vi è alterazione senza nocività, altre ancora in cui strictu sensu vi è nocività senza alterazione.

In pratica, dal punto di vista giuridico, la nocività è correlata alla presenza nei prodotti alimentari di microrganismi patogeni o di tossine da essi prodotti, tali da far sì che l'alimento stesso sia causa di determinate complicazioni nosologiche. In altri termini possono esistere nocività

non strettamente legate alla presenza di germi, in quanto l'alimento è in grado di determinare, in circostanze legate al soggetto recettore, anche delle manifestazioni patologiche.

L'alterazione invece attiene a modifiche peggiorative dei caratteri organolettici e delle condizioni complessive dei medesimi, modificazioni che possono sovrapporsi alla nocività oppure no. Per tale ragione la legge n. 283 del 30 aprile 1962 mantiene opportunamente distinti i due concetti, anche al fine di consentire un ambito di sanzionabilità adeguatamente largo. In conclusione, è imprudente sovrapporre i due concetti. L'emendamento proposto dall'onorevole Anselmi tende, come espressione di larghe indagini, contatti e collaborazioni avvenuti all'interno della Commissione, ad evitare un errore nel quale eravamo incorsi nella stesura precedente. Avevamo infatti usato una locuzione in base alla quale la presenza di un solo microrganismo di fatto configurava la nocività, il che è palesemente assurdo se pensiamo che il tasso di nocività da salmonella si verifica quando ci sono 100 mila unità per grammo; che il tasso di nocività da stafilococco e la produzione di enterotossine sono legati alla presenza di 4 milioni di germi per grammo. La sterilità assoluta è irrealizzabile: probabilmente non sussisteva nemmeno nello Shuttle, che è atterrato ieri sera dopo un viaggio nel cosmo. Di conseguenza la formulazione precedente rappresentava un non senso, che viene ora eliminato attraverso l'introduzione del concetto di carica batterica (che soltanto ad un certo livello può determinare nocività), e di quello di alterazione (che può essere concomitante, cioè dovuto a questa causa, o ad altre).

Il Governo si dichiara pertanto favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 5 proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, proposto dal relatore.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 5 è, pertanto, sospesa.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

#### ART. 7.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5, lettera *c*), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Gli emendamenti testé approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alla I ed alla IV Commissione per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Salvi: Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero (480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Salvi: « Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero ».

MENZIANI, Relatore. Intervengo brevemente sulla proposta formulata dal sottosegretario Orsini alla fine della precedente
seduta della nostra Commissione, tendente
a sopprimere dal comma aggiuntivo all'articolo 2 della legge n. 735 le parole
« pubblica o di interesse pubblico ». Ritengo che su di essa si potrebbe trovare
una convergenza tra i gruppi, in tal modo
superando lo scoglio principale contenuto
nella proposta Salvi. Infatti i consolati
potrebbero rilasciare un attestato dal quale si potrebbe dedurre, sulla base della
nostra normativa, se il servizio è stato

prestato presso un istituto di carattere pubblico, oppure no.

PALOPOLI. L'intervento del sottosegretario Orsini, al termine della precedente seduta della nostra Commissione, ha indicato una possibile modifica del testo in esame. Come ha affermato il relatore, non vi è stata la possibilità, soprattutto per ragioni inerenti agli impegni parlamentari, di effettuare un incontro fra i rappresentanti dei gruppi per valutare se la formulazione della proposta emendativa corrisponda pienamente e all'intervento dell'onorevole Orsini e alle preoccupazioni che erano state sollevate. Poiché vi sono elementi sostanzialmente nuovi, è opportuno approfondire la nuova formulazione degli articoli.

Chiedo pertanto un aggiornamento della seduta, perché possa svolgersi un confronto fra i gruppi, affinché, in una materia così delicata, al di fuori della nostra abituale competenza, tutti possano esprimere un parere favorevole con maggiore tranquillità.

MENZIANI, Relatore. Concordo con l'onorevole Palopoli. Quanto egli ha affermato corrisponde esattamente alla verità.

LUSSIGNOLI. Il gruppo democristiano avrebbe preferito una sospensione dei lavori ma, vista l'insistenza dell'onorevole Palopoli e considerato che il relatore ha dato il suo assenso, concorda sulla proposta di aggiornamento dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge Salvi è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA